

Codice Ente	Codice Materia
DELIBERAZIONE N. 31	
Trasmissione alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco n° in data	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI. ALIQUOTE E TARIFFE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER L'ANNO 2018.

L'anno **2017** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **20.30** nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

BENZONI GIOVANNI
FONTANA FRANCESCO
BERTINELLI MAURIZIO
GUINDANI SIMONE
LOVATINI LIDIA
COPEA ALICE
PIGHETTI LUCA
SANZENI ARMANDO
FROSIO SILVANA
CAMNAGHI PIERINA
PIEMONTE ELEONORA AGNESE

Presente	Assente
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
Totale	01

Assiste l'adunanza il Dott. Nicola Muscari Tomajoli - Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Benzoni Giovanni - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 03 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI. ALIQUOTE E TARIFFE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER L'ANNO 2018.

PRESO ATTO della relazione introduttiva dell'Assessore al Bilancio Dott.ssa Federica Cogoli che evidenzia l'argomento in trattazione;

ACQUISITA, in merito, la registrazione audio del dibattito consiliare, in atti presso l'ufficio segreteria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e della L. n. 208/2015, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta nella misura del 50%;
- l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti/IAP "comma 10 lettera c) e d) dell'art. 1";
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che anche, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2017;

VISTO che nella determinazione delle aliquote IMU 2018 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, Legge n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

RITENUTO:

- quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di tributi comunali, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
- infine, di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel regolamento dell'imposta municipale propria, l'eventuale individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (**TASI**), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere anche nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che la Legge di stabilità n. 208/2015 ha stabilito l'abrogazione della Tasi sull'abitazione principale "comma 14 lettera a) e b) dell'art. 1";

RILEVATO altresì che la Legge di stabilità n. 208/2015 prevede per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, concesse in comodato d'uso gratuito a favore di parenti in linea diretta una riduzione dell'imposta nella misura del 50%;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 la possibilità di specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- d) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- e) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determini la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 80.000,00
Cura del verde pubblico	€ 12.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 8.000,00
Sgombero neve	€ 7.000,00
Servizi di polizia locale	€ 7.000,00
TOTALE	€ 114.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano la componente **TARI** relativa alla tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2018 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO:

- che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;
- che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali

del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione delle tariffe Tari applicabili nel 2018, sulla base delle motivazioni di seguito riportate;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune debba determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l'individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato anch'esso dal Consiglio comunale;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2018 - di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013 si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali;

RITENUTO quindi che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori minimo e massimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune, nell'ambito di detti coefficienti, di stabilirne i valori per determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti;
- a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe che il Comune ritiene opportuno approvare per l'anno 2018 è il seguente:

Numero Componenti	Coefficiente Ka. T. fissa	Coefficiente Kb. T. variabile
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,00	0,00
Superfici domestiche accessorie	0,84	0,00

Tipologie aziende	Kc	Kd
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
02. Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51
03. Stabilimenti balneari	0,38	3,11
04. Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
05. Alberghi con ristorante	1,07	8,79
06. Alberghi senza ristorante	0,80	6,55

07. Case di cura e riposo	0,95	7,82
08. Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,21
09. Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	7,11
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	5,90
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,50
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	39,67
17. Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21. Discoteche, night club	1,64	8,56

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m2	Euro/Persona
	Ka	Kb
Famiglie di 1 componente	0,160367	54,19
Famiglie di 2 componente	0,187095	63,22
Famiglie di 3 componente	0,206187	54,19
Famiglie di 4 componente	0,221460	49,67
Famiglie di 5 componente	0,236733	52,38
Famiglie di 6 componente	0,248188	51,18
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,000000	-
Superfici domestiche accessorie	0,160367	-

Utenze non domestiche	Quota Fissa	Quota Variabile	TARIFFA TOTALE
	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,031824	0,190119	0,221943
02. Campeggi, distributori carburanti	0,066632	0,402906	0,469538
03. Stabilimenti balneari	0,037791	0,227412	0,265203
04. Esposizioni, autosaloni	0,029835	0,182807	0,212642
05. Alberghi con ristorante	0,106412	0,642749	0,749161
06. Alberghi senza ristorante	0,079561	0,478954	0,558514
07. Case di cura e riposo	0,094478	0,571820	0,666298
08. Uffici, agenzie, studi professionali	0,099451	0,600337	0,699788
09. Banche ed istituti di credito	0,054698	0,329052	0,383750

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,086522	0,519902	0,606425
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,106412	0,643480	0,749892
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,071605	0,431424	0,503029
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,091495	0,552076	0,643571
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,042764	0,255929	0,298693
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,054698	0,329052	0,383750
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,481342	2,900778	3,382120
17. Bar, caffè, pasticceria	0,362001	2,180519	2,542520
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,175033	1,055161	1,230194
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,153154	0,920615	1,073769
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,602672	3,635661	4,238333
21. Discoteche, night club	0,163099	0,625930	0,789030

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	16 dicembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 10/05/2014 - esecutiva a sensi di legge;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 267/2000, in merito alle competenze del Consiglio comunale;

CONSTATATO, che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

RISCONTRATA da parte del Segretario comunale la conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti comunali;

Con Voti favorevoli n. 10 contrari /; astenuti n. /; espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2018 - di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ordinaria	8 per mille
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	ESENTE
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille <i>(detrazione € 200,00 ripartita in parti uguali tra gli occupanti)</i>
Aliquota per pertinenze escluse dall'agevolazione abitazione principale (ossia secondo C6, C2 o C7 dell'abitazione principale)	8 per mille
Aliquota ridotta al 50% per abitazioni principali (e pertinenze) concessa dal proprietario in uso gratuito a favore di parenti in linea diretta (genitori-figli), che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente - escluse A1-A8-A9	4 per mille
Aliquota per aree edificabili	8 per mille
Aliquota per immobili strumentali Cat. D (esclusi D10)	8 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili strumentali dell'attività agricola (<i>fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e suc mod.</i>)	ESENTE
Terreni agricoli (proprietari non coltivatori)	8 per mille

(Esenti se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

- a) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- b) di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), la possibilità di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- a) ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 e della verifica delle esigenze di bilancio, si dispone l'approvazione delle seguenti aliquote TASI:

Aliquota ordinaria	2 per mille
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	ESENTE
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	1 per mille (nessuna detrazione)
Aliquota per ulteriori pertinenze escluse dall'agevolazione abitazione principale (ossia secondo C6, C2 o C7 dell'abitazione principale)	2 per mille
Aliquota ridotta al 50% per abitazioni principali in comodato d'uso concesse a favore di parenti in linea diretta	1 per mille
Aliquota per aree edificabili	2 per mille
Aliquota per immobili Cat. D (esclusi D10)	2 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili strumentali dell'attività agricola (fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni)	1 per mille
Terreni agricoli	ESENTE

- b) di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti riduzioni della TASI:
 - nuclei familiari con ISEE inferiore ad €. 4.000,00: riduzione del 50%
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- c) di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva

realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

d) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota complessiva dell'imposta TASI dovuta dall'occupante sarà pari al 10% mentre quella del proprietario sarà pari al 90% e dovranno essere versate come segue:

- Se l'immobile (escluse le cat. A1, A8, A9) È ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE l'occupante non versa nulla mentre il proprietario versa il 90%;
- Se l'immobile NON E' ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE l'occupante versa il 10% mentre la restante parte (90%) sarà a carico del proprietario;

e) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 84,80% per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

a) di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA Euro/m2 Ka	QUOTA VARIABILE Euro/Person a Kb
Famiglie di 1 componente	0,160367	54,19
Famiglie di 2 componente	0,187095	63,22
Famiglie di 3 componente	0,206187	54,19
Famiglie di 4 componente	0,221460	49,67
Famiglie di 5 componente	0,236733	52,38
Famiglie di 6 componente	0,248188	51,18
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,000000	-
Superfici domestiche accessorie	0,160367	-

Utenze non domestiche	Quota Fissa Euro/m2	Quota Variabile Euro/m2	TARIFFA TOTALE Euro/m2
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,031824	0,190119	0,221943
02. Campeggi, distributori carburanti	0,066632	0,402906	0,469538
03. Stabilimenti balneari	0,037791	0,227412	0,265203
04. Esposizioni, autosaloni	0,029835	0,182807	0,212642
05. Alberghi con ristorante	0,106412	0,642749	0,749161
06. Alberghi senza ristorante	0,079561	0,478954	0,558514
07. Case di cura e riposo	0,094478	0,571820	0,666298
08. Uffici, agenzie, studi professionali	0,099451	0,600337	0,699788
09. Banche ed istituti di credito	0,054698	0,329052	0,383750
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,086522	0,519902	0,606425
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,106412	0,643480	0,749892
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,071605	0,431424	0,503029
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,091495	0,552076	0,643571
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,042764	0,255929	0,298693
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,054698	0,329052	0,383750
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,481342	2,900778	3,382120
17. Bar, caffè, pasticceria	0,362001	2,180519	2,542520
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,175033	1,055161	1,230194
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,153154	0,920615	1,073769
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,602672	3,635661	4,238333
21. Discoteche, night club	0,163099	0,625930	0,789030

Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- b) di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
3. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	16 dicembre

4. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli n. 10 contrari n. /; astenuti n. /; espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 -.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COM.LE.

F.TO Giovanni Benzoni

F.TO. Dott. Nicola Muscari Tomajoli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 22/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO. Dott. Nicola Muscari Tomajoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 22/12/2017



F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Nicola Muscari Tomajoli